

Regolamento del mercato SeDeX

25 marzo 2019



London
Stock Exchange Group

Regolamento del Mercato SeDex

Indice

Glossario

Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Operatori specialisti e operatori market maker mifid2	4000
Liquidazione	5000
Vigilanza mercato	6000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri. Inoltre sono previste delle “linee guida” che formano parte integrante del Regolamento stesso.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione “G”.

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione “C”

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE, articolo 20, del Regolamento n. 2017/565/UE e articolo 2(1)(d)(ii) della Direttiva n. 2014/65/UE
Accordo di <i>market making</i>	Indica gli accordi di <i>market making</i> che Borsa Italiana è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento n. 2017/578/UE agli operatori che perseguono una strategia di market making
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul mercato SeDeX
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato SeDeX
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Condizioni Generali di fornitura dei servizi	Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato SeDeX
Circostanze eccezionali	Indica le circostanze eccezionali individuate nell'articolo 4, del Regolamento n. 2017/578/UE
Codice di accesso	Indica il codice di negoziazione a cui sono associate specifiche configurazioni per il collegamento al mercato (CompID/traderID);
CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU
Emittente	Indica i soggetti emittenti che abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni nel mercato SeDeX ai sensi dell'articolo 220 degli strumenti finanziari da essi emessi.
Interconnessione	Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazioni: di clienti degli operatori ammessi, il cui collegamento può avvenire nella modalità di " accesso elettronico diretto " oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione

	degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi
Lotto minimo negoziabile	Indica, per ogni strumento finanziario, la quantità minima negoziabile nel mercato; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.
Mercati regolamentati	Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE
Manuale del Servizio di Negoziazione	Indica la "Guide to the new Trading System" rese disponibili sul sito internet di Borsa Italiana
Mercato SeDeX	Indica il sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana
Mercato liquido dello strumento finanziario	Indica il mercato liquido come definito all'articolo 2, comma 1, punto 17, del Regolamento 2014/600/UE
Negoziazione algoritmica	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE
Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE
Operatore specialista	Indica l' emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SeDeX o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato, svolgendo le funzioni indicate nell'articolo 4001
Operatore market maker Mifid2	Indica l'operatore che ha sottoscritto con Borsa Italiana un accordo di market making , in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2017/578/UE;
Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica , come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore che svolge negoziazioni ad alta frequenza	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE
Operazione concordata	Indica le operazioni concordate privatamente tra operatori, immesse nel mercato secondo le regole previste all'articolo 2050
Parità/multiplo	Indica il numero di attività sottostanti per ciascun strumento finanziario derivato cartolarizzato negoziato nel mercato SeDeX ;

Quote	Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti operanti sul mercato SeDeX in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un'unica transazione consente l'aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall' operatore specialista
Revisore legale dei conti o Società di revisione legale dei conti	Indica soggetti, anche persone fisiche, iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs 27/1/2010, n. 39 e relative disposizioni attuative
Revisione legale	Indica la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti . L'incarico di revisione legale non può essere esercitato dall'organo di controllo dell' emittente né dai suoi singoli componenti
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate ai sensi della Direttiva Transparency.
Segmento Domestico	Indica il segmento nel quale sono negoziabili gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 e ripartiti ai sensi delle Linee Guida 200.1 e liquidati presso i servizi di liquidazione di cui alla linea guida 500.2.a)
Segmento ICSD	Indica il segmento nel quale sono liquidati gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 e ripartiti ai sensi dell'articolo Linee Guida 200.1 presso i servizi di liquidazione di cui alla linea guida 500.2.b).
Sistema multilaterale di negoziazione	Indica i sistemi di cui all'articolo 4, comma 1, numero 22 della direttiva n. 65, 2014
Strategia di market making	Indica la negoziazione, effettuata in conto proprio da un operatore che svolge negoziazioni algoritmiche su uno o più strumenti finanziari e che comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di quantità comparabile e a prezzi competitivi ed è svolta per almeno il 50% della durata della seduta di negoziazione continua per almeno la metà dei giorni che compongono un mese, come indicato nel Regolamento n. 2017/578/UE
Strumento finanziario SeDeX	Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato SeDeX come previsto dall'articolo 200
Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma	Indica gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione;

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100	Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana denominato mercato SeDeX .
110	Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del mercato SeDeX e in particolare disciplina: 110.1 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari SeDeX dalle negoziazioni; 110.2 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni e i loro obblighi; 110.3 le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; 110.4 le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione, revoca e quella di vigilanza sul mercato SeDeX secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
121	Borsa Italiana , nella gestione del mercato SeDeX , si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.
122	Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato SeDeX

Strumenti negoziabili

200	Possono essere ammessi nel mercato telematico dei securitised derivatives (mercato SeDeX) strumenti finanziari derivati cartolarizzati.
201	Per strumenti finanziari derivati cartolarizzati si intendono quegli strumenti finanziari il cui valore è collegato all'andamento dei prezzi delle attività sottostanti di cui all'articolo 230.

Domanda di ammissione

G	210	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200, possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell' emittente conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.
---	-----	---

	211	L'emittente deve produrre un documento di ammissione che può consistere nelle seguenti categorie di documenti: a) un prospetto approvato dall'autorità competente in conformità con la normativa Prospetti; o b) un prospetto di base approvato dall'autorità competente in conformità con la normativa Prospetti, integrato dalle condizioni definitive; o c) un documento di registrazione accompagnato dalla nota informativa sugli strumenti finanziari approvati dall'autorità competente in conformità con la normativa Prospetti o, in alternativa, accompagnato dal KID richiesto dal Regolamento 1286/2014; d) un documento di ammissione contenente le informazioni di cui agli allegati IX o XI e XII del Regolamento 809/2004. Tali informazioni devono essere in ogni caso sufficienti a consentire agli investitori di assumere una decisione di investimento sugli strumenti finanziari e contiene ogni altra informazione che Borsa Italiana può richiedere per facilitare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico sul sito dell'emittente al più presto e in ogni caso almeno un giorno prima dell'avvio delle negoziazioni I documenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere in corso di validità ai sensi della normativa applicabile. L'emittente non può produrre un prospetto/prospetto di base di sola ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Quanto al documento di cui alla lettera d), con riferimento alle informazioni finanziarie, qualora la data di chiusura del bilancio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data di ammissione, esse devono includere almeno situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, di esercizio o consolidati – redatti secondo gli schemi vigenti per gli emittenti quotati, corredati di note esplicative – relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso. Se in qualsiasi momento dopo che è stato presentato il documento di ammissione e prima della data di ammissione sorgono o vengono rilevati nuovi fatti rilevanti, errori o imprecisioni relativamente alle informazioni contenute nel documento di ammissione ovvero atte ad influire sulla valutazione del prodotto, deve essere presentato un documento di ammissione supplementare contenente i dettagli dei nuovi fatti, errori o imprecisioni. Alla prima pagina del documento di cui alla lettera d), o del documento di ammissione supplementare ove richiesto, in posizione preminente ed in grassetto, deve essere inserita la seguente frase: "Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento".
--	-----	--

Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari

G	220	Gli strumenti finanziari SeDeX devono essere:
	220.1	emessi da società o enti nazionali o esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale aventi un patrimonio di vigilanza di almeno 25 milioni di euro e che possiedano sistemi di gestione e controllo dei rischi conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui sono sottoposti;
	220.2	emessi da società o enti nazionali o esteri che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari;
	220.3	emessi da società o enti per i quali i rapporti obbligatori connessi all'emissione vengano garantiti, in modo incondizionato e irrevocabile, da un soggetto diverso (garante), appartenente alle categorie di cui all'articolo 220.1;
	220.4	nel caso di cui all'articolo 220.3 i requisiti e gli adempimenti di cui al presente articolo 220 posti in capo all' emittente si intendono riferiti al garante dell'emissione.
	220.5	Possono essere ammessi alle negoziazioni gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati di un emittente che abbia pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci, anche consolidati, degli ultimi due esercizi (ovvero dell'ultimo esercizio se l' emittente è in attività da un periodo inferiore), di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio espresso da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione non può essere disposta se il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. In caso di emittente di recente costituzione, Borsa Italiana si riserva di accettare, in sostituzione del bilancio assoggettato a revisione contabile, una situazione patrimoniale ed economica relativa un periodo inferiore all'anno purché assoggettata al giudizio del revisore legale o della società di revisione legale . L' emittente deve inoltre avere conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il bilancio dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
	220.6	Nel caso in cui gli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati, o gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati stessi, siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana . Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell' avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni
	220.7	Borsa Italiana può, al fine di valutare l'idoneità dell' emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati prendere in considerazione la passata esperienza dell' emittente in materia di strumenti finanziari derivati cartolarizzati e può richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all'emissione.

Sec. 05 *Linea guida* Definizione di Rating pubblico

Per rating pubblico si intende la valutazione sul merito di credito:

- a) *richiesta dall'**emittente** e che sia resa nota al mercato, ai sensi della normativa Consob, e/o sia comunicata dall'**emittente** a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza - legale, regolamentare, statutario o contrattuale - ovvero sia comunicata, da parte della società di rating, a soggetti diversi dall'**emittente** stesso;*

- b) *non richiesta dall'emittente, comunque pervenuta nella disponibilità di quest'ultimo, qualora sia diffusa dall'emittente stesso a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.*

Attività sottostante

230	230.1	Possono essere ammessi gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati riferiti alle attività sottostanti indicate nelle Linee guida Sec. 10, per le quali è disponibile al pubblico un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato.
	230.2	Borsa Italiana si riserva di richiedere all'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia.
	230.3	Qualora al raggiungimento di determinati valori dell'attività sottostante o al verificarsi di eventi, gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati prevedano condizioni risolutive e/o la modifica delle caratteristiche contrattuali oppure la possibilità per l'emittente di rimborsare anticipatamente il capitale, l'emittente deve effettuare le comunicazioni dovute entro i tempi indicati da Borsa Italiana .
	230.4	Per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. le caratteristiche dello strumento devono essere chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo o altra misura del valore sottostante; Borsa Italiana si riserva di richiedere all'emittente di indicare la scomposizione in valori percentuali delle diverse componenti dello strumento finanziario e delle commissioni; b. nel caso sia prevista la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione garantisca che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante; c. qualora l'attività sottostante sia uno strumento finanziario ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, coerentemente con quanto indicato nel prospetto informativo, può essere prevista la liquidazione mediante consegna fisica dell'attività sottostante; d. sia prevista l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento. L'emittente comunica tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci. Si applica la Linea Guida 10.3.
	230.5	Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi dai soggetti di cui all'articolo 220.2, devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione devono costituire patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente; b) le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i proventi generati dalle stesse attività, devono essere destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione; c) sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione non devono essere ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari.
	230.6	Per l'ammissione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati è richiesta la presenza di

un operatore specialista.

- 230.7 In ogni caso **Borsa Italiana** si riserva il diritto di rifiutare l'**ammissione alla negoziazione** degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati al fine di tutelare la stabilità ed il regolare funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad esse connesse.
- 230.8 Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti ai segmenti di cui alla linea guida 200.1, lettere a), c) e d) classe A deve essere stabilita una **parità/multiplo**.
- 230.9 Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati individuati nel presente Regolamento deve essere previsto l'esercizio, alle condizioni indicate nel presente Regolamento.

Sec Linea Guida
10 Attività sottostante

- 10.1 *Ai sensi dell'articolo 230 le attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ammessi alle negoziazioni possono essere le seguenti:*
- a) *azioni negoziate in **mercati regolamentati** in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;*
 - b) *obbligazioni o altri titoli di debito di emittenti diversi dall'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziati su **mercati regolamentati**, che presentino requisiti di elevata liquidità;*
 - c) *tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;*
 - d) *valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;*
 - e) *merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;*
 - f) *indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione; **Borsa Italiana** si riserva inoltre di richiedere all'emittente la metodologia di calcolo e di gestione degli stessi;*
 - g) *contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un **mercato liquido** e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni aggiornate sui prezzi dei contratti stessi;*
 - h) *quote o azioni di OICR aperti. Le quote o azioni di OICR aperti sottostanti strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti ai segmenti di cui alle Linee guida 200.1 , lettere a) e c), devono essere ammessi alle negoziazioni in **mercati regolamentati** e negoziati in continua.*
- 10.2 **Borsa Italiana**, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari derivati cartolarizzati su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 230.
- 10.3 Le rettifiche devono essere comunicate con un anticipo di almeno 2 giorni rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.
- 10.4 *Ai sensi dell'articolo 230.9, per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati deve essere previsto l'esercizio automatico a scadenza, che si attiva qualora l'eventuale importo di liquidazione risulti positivo.*

Negoziabilità degli strumenti finanziari

- | | | |
|---|-------|---|
| G | 231 | Gli strumenti finanziari devono inoltre essere: |
| | 231.1 | liberamente trasferibili; e |
| | 231.2 | idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5000; |

232	Borsa Italiana può subordinare l' ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa all' emittente e allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.
233	Borsa Italiana può rifiutare la domanda di ammissione alla negoziazione tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dell' emittente e dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell'operazione . Borsa Italiana ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Sec. Linea Guida

20 Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti

- 20.1 *I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, completa della documentazione richiesta e redatta secondo il modello reso disponibile attraverso l'apposito canale informatico messo a disposizione da **Borsa Italiana** e sul sito internet di **Borsa Italiana**.*
- 20.2 **Borsa Italiana** conferma la completezza della domanda.
- 20.3 *Entro 10 giorni di mercato aperto dalla completezza, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure l'ammissione, nel caso di accoglimento della domanda e con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.*
- 20.4 *I termini di cui alla linea guida Sec. 20.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alla linea guida Sec. 20.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.*
- 20.5 *La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.*
- 20.6 *Nell'ambito della procedura di ammissione, i soggetti di cui all'articolo 210 possono avvalersi del **mercato SeDeX** per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 200. In tale caso, **Borsa Italiana**, verificati i requisiti di ammissione dell'**emittente** e degli strumenti finanziari e ricevuta richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'ammissione diviene definitiva e **Borsa Italiana** stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul **mercato SeDeX**. Nel caso in cui non si proceda all'emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l'ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli.*
*Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il **mercato SeDeX** sono stabilite di volta in volta da **Borsa Italiana** con apposito **Avviso**. A tal fine l'**emittente** comunica a **Borsa Italiana** l'**operatore** incaricato di esporre le proposte in vendita degli strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione, laddove non vi provveda direttamente. L'**emittente** comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l'emissione, nonché l'unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario.*
I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati.

Sec. Linea guida
21

Procedura di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione

- 21.1 *I soggetti di cui all'art 210 che intendono adottare o abbiano adottato un programma di emissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati richiedono a **Borsa Italiana** il rilascio di un giudizio di ammissibilità degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del programma secondo il modello reso disponibile attraverso l'apposito canale informatico messo a disposizione da **Borsa Italiana**. Il giudizio è rilasciato da **Borsa Italiana** entro 20 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora l'emittente soddisfi le condizioni e i requisiti dell'emittente strumenti finanziari derivati cartolarizzati previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di ammissibilità viene reso pubblico mediante **Avviso di Borsa Italiana**.*
- 21.2 *I soggetti di cui all'art 210 che intendono integrare un programma di emissione sul quale **Borsa Italiana** ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note informative richiedono il rilascio del giudizio di ammissibilità degli strumenti finanziari oggetto delle note informative aggiunte. Il giudizio è rilasciato da **Borsa Italiana** nei termini indicati alla linea guida 21.1.*
- 21.3 *I soggetti di cui all'art 210 che modificano le caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente alle quali **Borsa Italiana** ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiedono la conferma del giudizio medesimo secondo il modello reso disponibile attraverso l'apposito canale informatico messo a disposizione da **Borsa Italiana**. **Borsa Italiana** accoglie la richiesta entro 10 giorni di mercato aperto dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista.*
- 21.4 *Per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base del programma, I soggetti di cui all'articolo 210 presentano a **Borsa Italiana** apposita domanda completa della documentazione richiesta e redatta secondo il modello reso disponibile attraverso l'apposito canale informatico messo a disposizione da **Borsa Italiana**. Entro 5 giorni di mercato aperto dalla completezza, **Borsa Italiana** dispone l'ammissione, che viene comunicata al richiedente.*
- 21.5 *La data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario sono stabiliti da **Borsa Italiana** con proprio **Avviso**.*
- 21.6 *I termini di cui alle linee guida 21.1 e 21.5 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti*

Sospensione e revoca degli strumenti

234	Borsa Italiana può disporre:
234.1	la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari : se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati regolamentati dove sono negoziati;
234.2	la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario , in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile

		mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento;
235		La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario .
236		La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso .

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

237		L' emittente può chiedere l'esclusione dalle negoziazioni dal mercato SeDeX al ricorrere delle seguenti condizioni: a) possesso integrale da parte dell'emittente degli strumenti finanziari; b) assenza di scambi nelle due sedute di Borsa antecedenti la data della richiesta di esclusione; c) impegno dell'emittente a garantire l'assenza di scambi sino alla data di esclusione dalle negoziazioni disposta da Borsa Italiana.
237.1		Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, tramite il canale elettronico di trasmissione (NIS Tech), oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante l'invio di apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al modello 4 e completa della stessa documentazione indicata nel modello 4.
237.2		Borsa Italiana , acquisita la richiesta da parte dell' emittente ed espletate le operazioni di verifica, entro 5 giorni di mercato aperto dalla ricezione della richiesta, dispone l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari indicando la data di decorrenza della stessa.

Cancellazione dalla negoziazione

240		La cancellazione dalla negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente la data di scadenza degli strumenti finanziari stessi, tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.
241		La cancellazione dalla negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza dello strumento finanziario stesso, è disposta da Borsa Italiana il giorno di mercato aperto successivo a quello previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante, salvo motivata richiesta dell'Emittente.
242		In deroga all'articolo 241, Borsa Italiana , tenuto conto delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nei documenti di cui all'articolo 211 e del tempo residuo a scadenza, si riserva la possibilità di mantenere in negoziazione gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, dandone tempestiva comunicazione al mercato tramite Avviso .

Obblighi informativi

G	310	310.1	Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di carattere
---	-----	-------	--

	tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.
310.2	Il garante dell'emissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati deve assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.
310.3	Gli emittenti trasmettono le informazioni di carattere tecnico attraverso uno specifico canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana , (Nis Tech), oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it.
310.4	Le informazioni privilegiate dovranno essere pubblicate avvalendosi di uno SDIR
310.5	l' emittente preavvisa Borsa Italiana , anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblici informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione.

311	Il soggetto di cui all'articolo 210.:
311.1	deve pubblicare il bilancio sottoposto a revisione legale senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui è riferito;
311.2	laddove l' emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato. L' emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating;
311.3	deve comunicare, prima dell'avvio delle negoziazioni, il sito internet ove rende disponibile il KID richiesto dal Regolamento 1286/2014;
311.4	deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico delle comunicazioni al pubblico e nessuna modifica della lingua scelta può essere effettuata senza il consenso dei portatori degli strumenti finanziari.

312	Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 220 Borsa Italiana può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. Borsa Italiana inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.
-----	---

Sec. Linee guida
30 Altre informazioni

- 30.1 **Borsa Italiana** stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per le operazioni straordinarie comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o frazionamento di **strumenti derivati cartolarizzati**. Tale calendario prevede quale data di riferimento qualsiasi giorno di mercato aperto.
- 30.2 Il pagamento degli importi periodici su strumenti finanziari derivati cartolarizzati ha luogo nel rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nei documenti di cui all'articolo 211 e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello strumento.
- 30.3 L'**emittente** comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.
- 30.4 Gli **emittenti** che prevedono il pagamento di un importo periodico devono prontamente

comunicare a **Borsa Italiana** l'entità dell'importo stesso e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da **Borsa Italiana** con proprio **Avviso**, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nei documenti di cui all'articolo 211.

- 30.5 Gli **emittenti** che prevedono la possibilità di rimborso anticipato devono comunicare la data prevista per il rimborso appena nota, e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla data stessa.
- 30.6 Gli **emittenti**, nei casi alle Linee guida 10.4 e 30.5, comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana**, su richiesta di quest'ultima, l'importo di liquidazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati in scadenza.

OPERATORI

Disposizioni generali

1000	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato SeDeX come successivamente stabilito.
------	--

Operatori ammessi alla negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato SeDeX i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	---

Sec. Linea Guida

100 **Operatori ammessi alle negoziazioni**

100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato SeDeX**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;*
- c) *le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento negli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;*
- d) *i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.*
- e) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, alle seguenti condizioni:*

1. sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;

*2. istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*

3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

100.2 *La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato SeDeX , l' operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all' operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l' operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
	1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell' operatore . Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all' operatore , qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

Sec.
110 Linee Guida

Procedura di ammissione alle negoziazioni

110.1 *La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*

110.2 *Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*

- a) *informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- b) *informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto";*
- c) *dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniquale volta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
- d) *informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta frequenza";*
- e) *informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
- f) *dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);*
- g) *in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;*
- h) *nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;*
- i) *nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e)-dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;*
- j) *dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri*

della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

- 110.3 Gli **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un **sistema multilaterale di negoziazione** gestito da **Borsa Italiana** che intendano richiedere l'adesione al **mercato SeDeX** inoltrano a **Borsa Italiana** la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". **Borsa Italiana**, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri **mercati regolamentati** o **sistemi multilaterali di negoziazione** da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.
- 110.4 Nei casi di indisponibilità del Portale di Membership di **Borsa Italiana** gli **operatori** possono trasmettere la documentazione di partecipazione a **Borsa Italiana** secondo altre modalità di comunicazione previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.

1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; b) amministrazione straordinaria; c) liquidazione coatta amministrativa; d) altre procedure concorsuali; e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, Borsa Italiana può sospendere o escludere l' operatore dalle negoziazioni.
1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l' operatore .

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G	1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
	1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;
	1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;

	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione.
G	1020.5	L' operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
G	1020.6	L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Si applica la linea guida Sec. 135;
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec. Linea Guida
120 Requisiti di Partecipazione

- 120.1 *L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:*
- gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;*
 - gli addetti all'attività di **specialista** per gli **strumenti finanziari SeDeX**, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;*
 - è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente **Regolamento**. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di **Borsa Italiana**. L'**operatore** comunica a **Borsa Italiana** il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'**operatore** comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il **Portale di Membership di Borsa Italiana**;*
 - si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;*
 - si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'**operatore** comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'**operatore** comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**.*
- 120.2 *Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'**operatore** si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso o dal sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l'effettuazione del*

-
- conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.
- 120.3 Gli addetti alle attività di negoziazione e **specialista** non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più **operatori** ammessi.
- 120.4 L'**operatore** si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.3 nonché di quelle previste in capo al compliance officer purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'**operatore** ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra **operatore** e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'**operatore** si avvale.
- Sec. Linea Guida
130 Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici
- 130.1 Ai sensi dell'articolo 1020.5 l'**operatore** può avvalersi di **Borsa Italiana** o di soggetti terzi per:
- a) il collegamento con il mercato;
 - b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).
- 130.2 Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da **Borsa Italiana** stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da **Borsa Italiana**. **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere l'accreditamento dei soggetti già accreditati da London Stock Exchange.
- 130.3 La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto che prevede, tra l'altro:
- a) la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;
 - b) la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di **operatori** ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
 - c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.
 - d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).
- 130.4 **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.3 agli **operatori** che forniscano il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.
- 130.5 L'**operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'**operatore** si avvale.
- 130.6 L'**operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa

all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.

130.7 *Dal contratto fra soggetto terzo e **operatore** deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**, fermo restando nel caso di Centro Servizi che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.*

130.8 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

Sec. *Linea Guida*
135 *Adesione ai servizi di liquidazione*

135.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6, l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente ai servizi di liquidazione **indicati alla linea guida 500.2**.*

135.2 *L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, deve attestare:*

- i) nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;*
- ii) nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.*

*L'adesione al servizio di liquidazione può avvenire in modalità diversa (diretta/indiretta) per il **Segmento Domestico** e per il **Segmento ICSD** e, in caso di adesione indiretta, l'**operatore** può avvalersi di liquidatori diversi.*

***Borsa Italiana** si riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di accesso diversi per i diversi segmenti e di limitare gli **strumenti finanziari** negoziabili a seconda della modalità di adesione al sistema di liquidazione comunicato dall'**Operatore**.*

1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell' operatore ;
1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
1021.4	imposizione di limiti operativi di collegamento.
1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla

		decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
	1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
	1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l' operatore .

G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione, in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
---	------	--

Sec.
140

Linea Guida:

Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie

140.1 Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** ovvero nelle altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.

140.2 Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli **operatori** a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.

140.3 **Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.

	1023	Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
--	------	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

	1030	Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio di cui all'articolo 1301.
--	------	--

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	--

Comunicazioni degli operatori

	1050	Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
--	------	---

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l' operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall' operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linee guida 135.2;
	1100.2	l'autorizzazione alla sospensione dell' operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Sec.
150

*Linea Guida
Dichiarazione*

150.1 *La richiesta di sospensione dell'**operatore** inoltrata a **Borsa Italiana** da parte del liquidatore avrà efficacia con riguardo all'intero mercato SeDeX.*

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

G	1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
	1210.1	richiedere agli emittenti e agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
	1210.2	convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
	1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
	1210.4	L' operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.
	1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall' operatore stesso.
	1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca

		elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.
--	--	---

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	---

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

	1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
	1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l' operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
	1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.

Regole di condotta

Regole di condotta

	1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
	1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
	1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari SeDeX negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
	1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli specialisti nell'adempimento degli impegni assunti;
	1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
	1400.5	Gli operatori che conducono una strategia di market making mediante tecniche di negoziazioni algoritmiche su uno o più strumenti finanziari, al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento n. 2017/578/UE sono tenuti a comunicarlo a Borsa Italiana e a concludere un accordo di market making, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento, nei termini indicati agli articoli da 4020 a 4023 e relative linee guida. Non sono tenuti a tale obbligo gli operatori specialisti.
G	1400.6	Gli operatori che negoziano strumenti finanziari SeDeX derivati su merci sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana le posizioni detenute, con le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida.

1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario SeDeX, gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari SeDeX nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.
------	---

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni, e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
	1451	Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli operatori devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri. Borsa Italiana può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Borsa Italiana stabilisce detti limiti nonché gli eventuali corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.
	1452	Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione. A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana.
	1453	Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano a Borsa Italiana apposita dichiarazione secondo quanto indicato nella linea guida 110.2.
G	1454	Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti: - a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE; - a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a); - ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per individuare l'attività di supporto della liquidità svolta dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2; - a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al <i>transaction reporting</i>, nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato.

--

Sec. Linea Guida

155 Trasmissione delle proposte al mercato

155.1 Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.

155.2 Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:

- alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
- ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di **Interconnessioni**; tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**. Nel caso di "accesso elettronico diretto" il partecipante è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE;
- ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore e sui prezzi delle proposte immesse;
- ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;
- alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.

155.3 Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli **operatori** si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) prezzo dell'ultimo contratto;
- b) spread presente sul book¹
- c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
- d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
- e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica della proposta stessa;
- f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

155.4 In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, controvalore e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli **operatori** si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

155.5 Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:

- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
- istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.

¹ Come stabilito nell'**Avviso** 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore sarà comunicata con successivo **Avviso**

- 155.6 *Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**.*
- 155.7 *Gli operatori sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:*
- a) codice identificativo del cliente;*
 - b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;*
 - c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.*
- Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.*
- La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.*
- 157.8 *Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai della linea guida 155.7, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.*
- Sec. *Linea Guida*
- 158 *Posizioni sugli strumenti finanziari Sedex derivati su merci*
- 158.1 *Gli operatori che negoziano strumenti finanziari Sedex derivati su merci, comunicano le informazioni dettagliate sulle posizioni detenute, comprese le posizioni dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, classificati secondo le modalità previste con Regolamento Consob in materia di Mercati e con le modalità e le tempistiche contenute nel Manuale del reporting delle posizioni in derivati su merci.*
- 158.2 *Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche in relazione all'operatività dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, per verificare i limiti di posizione e può richiedere all'operatore di chiudere o ridurre tempestivamente le posizioni al superamento dei limiti e comunque entro il termine di volta in volta comunicato da Borsa Italiana.*
- 158.3 *Qualora le posizioni non siano state ridotte nel termine di cui alla linea guida 158.2, Borsa Italiana può dare incarico ad un intermediario di chiudere le posizioni riconducibili all'operatore.*
- 158.4 *Qualora necessario al fine di ridurre gli effetti di una posizione dominante, Borsa Italiana può richiedere all'operatore di immettere ordini nel mercato per quantità ed a prezzi convenuti.*

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050.
G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Sec. Linea Guida

160 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

160.1 Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **operatori specialisti**. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.

160.2 Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.

160.3 Gli **operatori** comunicano per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana** l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida 120.1 oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.

160.4 **Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.

160.5 Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso **possono** comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun **codice di accesso**.

160.6 In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'**operatore**, il **codice di accesso** per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.

160.7 **Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'**operatore**, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2000	2000.1	Le negoziazioni nel mercato SeDeX si svolgono secondo le modalità di negoziazione continua con i seguenti orari: 08.45 – 09.05 Pre-negoziazione 09.05 – 17.30 Negoziazione continua
	2000.2	La negoziazione continua e la conclusione dei contratti hanno inizio al termine della pre-negoziazione e si svolgono secondo la modalità di cui all'articolo 2040, del Regolamento, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti al Segmento Domestico e al Segmento ICSD del tipo <i>covered warrant strutturati/esotici; leverage certificates, classe A, e investment certificates, classe B</i> , di cui alla Linee guida 200, per i quali la negoziazione continua si svolge con le modalità di cui all'articolo 2040.2.
2001		Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un lotto minimo negoziabile, temperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

Segmenti di negoziazione

2010	Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 nei Segmenti: - Segmento Domestico e - Segmento ICSD dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione. Borsa Italiana si riserva di ripartire singoli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 nel Segmento Domestico e Segmento ICSD, dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione.
------	--

Sec.
200 Linea Guida
 Ripartizione strumenti finanziari

- 200.1 All'interno del **Segmento Domestico** e del **Segmento ICSD**, gli strumenti finanziari sono ripartiti sulla base delle caratteristiche degli stessi secondo i criteri di seguito riportati:
- a) *"covered warrant plain vanilla"*:
strumenti finanziari derivati cartolarizzati che consistono in un'opzione call o put;
 - b) *"covered warrant strutturati / esotici"*:
strumenti finanziari derivati cartolarizzati che consistono in opzioni esotiche o che sono combinazioni di opzioni call e/o put;

c) *"leverage certificates"*:

ripartito nelle seguenti classi:

1. *classe A*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, con effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante;
2. *classe B*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, con effetto leva costante, l'andamento dell'attività sottostante;

d) *"investment certificates"*

ripartito nelle seguenti classi:

1. *classe A*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante;
2. *classe B*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche.

Proposte di negoziazione

2020	La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. La volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma non anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario SeDeX da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un accesso elettronico diretto . Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (<i>Guide to the new Trading System</i>) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.
2021	Nelle fase di negoziazione continua possono essere immesse le tipologie di proposte di negoziazione con limite di prezzo (o limit order), proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite.
G 2023	Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e visualizzazione parziale della quantità. Borsa Italiana stabilisce nella linea guida 210.4 il valore minimo della proposta e il valore minimo della proposta parzialmente visualizzata (cd. <i>peak size</i>). L'esecuzione dell'intero <i>peak size</i> genera automaticamente una nuova proposta. La nuova proposta ha una quantità parziale pari a quella della proposta già eseguita oppure una diversa quantità, definita nell'intervallo di oscillazione indicato nel Manuale delle Negoziazioni . Tale proposta è esposta nel mercato con il prezzo della proposta originaria e la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta. Qualora i <i>peak size</i> di una pluralità di iceberg order esposti nel book con il medesimo prezzo siano eseguite da una medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la sommatoria delle quantità dei <i>peak size</i> , gli eventuali quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun iceberg order.
2024	L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella fase di negoziazione continua.
2025	Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

G	2026	Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 230.
G	2027	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione.

Sec.
210

Linee guida
Limiti di quantità e di tempo delle proposte di negoziazione

210.1 *Il quantitativo e il controvalore massimo di **strumenti finanziari Sedex** oggetto di una proposta di negoziazione sono riportati nella seguente tabella:*

Quantitativo massimo ordini e operazioni concordate (numero di pezzi)	Controvalore massimo ordini (1)	Controvalore massimo operazioni concordate (1)
50.000.000	25.000.000 euro	50.000.000 euro

(1) Per gli strumenti in valuta diversa dall'euro il controvalore massimo è determinato sulla base della valuta di negoziazione e aggiornato periodicamente sulla base del tasso di cambio

210.2 *La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 1 giorno.*

210.3 *Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.*

210.4 *Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 2023:*
a. *il controvalore minimo dell'ordine è pari a 20.000 euro;*
b. *il controvalore minimo del peak size è pari a: 10.000 euro*

Per gli strumenti in valuta diversa dall'euro il controvalore minimo di cui alle lettere a) e b) è determinato sulla base della valuta di denominazione e aggiornato periodicamente sulla base del tasso di cambio.

Sec.
220

Linea Guida
Prezzi delle proposte di negoziazione

220.1 *I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:*

Prezzo delle proposte inserite (Euro e altre valute)	Moltiplicatore (tick)
Inferiore o uguale a 0,0029	0,0001
0,0030 – 0,2999	0,0005
0,3000 – 1,4999	0,0010
1,5000 – 2,9999	0,0050
3,00010 – 29,9999	0,0100
Superiore a 29,9999	0,0500

Prezzo delle proposte inserite (JPY)	Moltiplicatore (tick)
Inferiore o uguale a 0,2999	0,01
0,3000 – 29,9999	0,05
30,0000 – 149,9999	0,1
150,0000 – 299,9999	0,5
300,0000 – 2.999,9999	1
Superiore a 2.999,9999	5

- 220.2 **Borsa Italiana**, tenuto conto del valore unitario degli strumenti finanziari negoziati nel **mercato SeDeX**, può stabilire un tick di negoziazione diverso da quello indicato alla linea guida 220.1, dandone comunicazione al mercato mediante **Avviso** di Borsa.
- 220.3 La valorizzazione dei contratti negoziati nel **Segmento ICSD** di cui all'articolo 2010, avviene sulla base della valuta di denominazione degli strumenti finanziari, salvo quanto diversamente specificato nell'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni.

Negoziazione continua

2040	Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 2025, come segue:
2040.1	l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa.
2040.2	Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti al Segmento Domestico e al Segmento ICSD del tipo <i>covered warrant strutturati/esotici; leverage certificates, classe A, e investment certificates, classe B</i> , di cui alle Linee guida 200: a) in presenza di entrambe le proposte in acquisto e in vendita dello specialista esposte nel mercato, la conclusione dei contratti può avvenire solo a un prezzo compreso all'interno dell'intervallo dei prezzi delle proposte stesse (estremi inclusi); in tutti i casi, ivi incluso qualora sia presente una sola proposta in acquisto o in vendita dello specialista, la conclusione dei contratti avviene all'interno di un intervallo di prezzi che considera gli scostamenti massimi di cui alle linee guida Sec 230; b) in caso di assenza di entrambe le proposte in acquisto e in vendita dello specialista la conclusione dei contratti non è consentita e in tale caso agli operatori è consentita la sola cancellazione delle proposte; c) per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico, ai sensi dell'articolo 2040 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore, eccetto qualora una proposta già esposta nel mercato si abbinasse con una proposta migliorativa successivamente immessa dallo specialista. In tal caso, il prezzo del contratto sarà pari a quello della proposta immessa dallo specialista; d) nel caso in cui una proposta sia parzialmente eseguita, la quantità residua è

		cancellata qualora abbinabile con una proposta di segno contrario all'esterno dell'intervallo delle proposte immesse dallo specialista .
	2041	Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi dell'articolo 2040, il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
	2042	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
	2043	Le proposte ineseguite al termine della negoziazione continua sono automaticamente cancellate dal sistema.
G	2044	Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario SeDeX il prezzo del contratto in corso di conclusione superi i limiti di variazione dei prezzi di cui alle linee guida 230, la negoziazione continua dello strumento finanziario SeDeX viene automaticamente sospesa per un intervallo pari a due minuti e la proposta che ha determinato la sospensione viene automaticamente cancellata.

Sec.
230

Linea Guida
Controlli automatici delle negoziazioni

230.1

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione, salvo quanto previsto alla linea guida 230.2:

- a) *limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2026:*

Prezzo di riferimento della seduta precedente (in valuta)	Limite massimo di variazione
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	$\pm 2000\%$
0,0031 – 0,03	$\pm 600\%$
0,0301 – 0,1	$\pm 400\%$
0,1001 – 0,3	$\pm 300\%$
0,3001 – 1,5	$\pm 300\%$
1,5001 – 3	$\pm 200\%$
3,0001 – 30	$\pm 90\%$
30,0001 - 70	$\pm 50\%$
70,0001 - 100	$\pm 30\%$
100,0001 - 300	$\pm 25\%$
Superiore a 300	$\pm 20\%$

Prezzo di riferimento della seduta precedente (JPY)	Limite massimo di variazione
<i>Inferiore o uguale a 0,3</i>	$\pm 2000\%$
0,3001 – 3	$\pm 600\%$
3,0001 – 10	$\pm 400\%$
10,0001 – 30	$\pm 300\%$
30,0001 – 150	$\pm 300\%$
150,0001 – 300	$\pm 200\%$
300,0001 – 3000	$\pm 90\%$
3000,0001 - 7000	$\pm 50\%$
7000,0001 – 10000	$\pm 30\%$

10000,0001 – 30000	±25 %
Superiore a 30000	±20 %

b) *limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2044:*

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (in valuta)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	<i>±200 %</i>
<i>0,0031 – 0,03</i>	<i>±70 %</i>
<i>0,0301 – 0,1</i>	<i>±70 %</i>
<i>0,1001 – 0,3</i>	<i>±60 %</i>
<i>0,3001 – 1,5</i>	<i>±50 %</i>
<i>1,5001 – 3</i>	<i>±40 %</i>
<i>3,0001 – 30</i>	<i>±30 %</i>
<i>30,0001 - 70</i>	<i>± 25%</i>
<i>70,0001 - 100</i>	<i>±15 %</i>
<i>100,0001 - 300</i>	<i>± 12,5 %</i>
<i>Superiore a 300</i>	<i>±7,5 %</i>

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (JPY)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,3</i>	<i>±200 %</i>
<i>0,3001 – 3</i>	<i>±70 %</i>
<i>3,0001 – 10</i>	<i>±70 %</i>
<i>10,0001 – 30</i>	<i>±60 %</i>
<i>30,0001 – 150</i>	<i>±50 %</i>
<i>150,0001 – 300</i>	<i>±40 %</i>
<i>300,0001 – 3000</i>	<i>±30 %</i>
<i>3000,0001 - 7000</i>	<i>± 25%</i>
<i>7000,0001 – 10000</i>	<i>±15 %</i>
<i>10000,0001 – 30000</i>	<i>± 12,5 %</i>
<i>Superiore a 30000</i>	<i>±7,5 %</i>

c) *limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 2044:*

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (in valuta)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	<i>±150 %</i>
<i>0,0031 – 0,03</i>	<i>±50 %</i>
<i>0,0301 – 0,1</i>	<i>±50 %</i>
<i>0,1001 – 0,3</i>	<i>±40 %</i>
<i>0,3001 – 1,5</i>	<i>±25 %</i>
<i>1,5001 – 3</i>	<i>±25 %</i>
<i>3,0001 – 30</i>	<i>±10 %</i>
<i>30,0001 - 70</i>	<i>±5 %</i>
<i>70,0001 - 100</i>	<i>±5 %</i>
<i>100,0001 – 300</i>	<i>±3,5 %</i>
<i>Superiore a 300</i>	<i>±2,5 %</i>

Prezzo di riferimento della seduta precedente (JPY)	Limite massimo di variazione
Inferiore o uguale a 0,3	±150 %
0,3001 – 3	±50 %
3,0001 – 10	±50 %
10,0001 – 30	±40 %
30,0001 – 150	±25 %
150,0001 – 300	±25 %
300,0001 – 3000	±10 %
3000,0001 – 7000	±5 %
7000,0001 – 10000	±5 %
10000,0001 – 30000	±3,5 %
Superiore a 30000	±2,5 %

230.2 Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, per gli strumenti derivati cartolarizzati leverage certificates, classe B sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2026, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

Tipologia sottostante Leva	Azioni	Merci	Indici su Azioni	Obbligazioni	Tassi di Cambio
- 1 (short)	±50%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 (long/short)	±60%	±40%	±30%	± 20%	± 20%
3 (long/short)	±60%	±40%	± 30%	± 20%	± 20%
4 (long/short)	±80%	±60%	±50%	± 30%	± 20%
5 (long/short)	±80%	± 60%	±50%	±30%	± 20%
6 (long/short)	n.a.	±80%	±70%	±40%	±30%
7 (long/short)	n.a.	±80%	±70%	±40%	± 30%

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2044, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

Tipologia sottostante Leva	Azioni	Merci	Indici su Azioni	Obbligazioni	Tassi di Cambio
- 1 (short)	±7,5%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 (long/short)	±20%	± 25%	± 12,5%	± 5%	± 5%
3 (long/short)	±20%	± 25%	± 12,5%	± 5%	±5%
4 (long/short)	± 40%	± 30%	±20%	± 5%	± 7,5%
5 (long/short)	± 40%	± 30%	±20%	±5%	±7,5%
6 (long/short)	n.a.	± 40%	±25%	±7,5%	± 10%
7 (long/short)	n.a.	± 40%	±25%	±7,5%	± 10%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 2044, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

Tipologia sottostante Leva	Azioni	Merci	Indici su Azioni	Obbligazioni	Tassi di Cambio
- 1 (short)	±5%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 (long/short)	±10%	± 5%	± 3,5%	± 1,5%	± 2,5%
3 (long/short)	±10%	± 5%	± 3,5%	± 1,5%	±2,5%
4 (long/short)	± 15%	± 7,5%	±5%	± 1,5%	± 2,5%
5 (long/short)	± 15%	± 7,5%	±5%	± 1,5%	±2,5%
6 (long/short)	n.a.	±10%	± 7,5%	±2,5%	±3%
7 (long/short)	n.a.	±10%	±7,5%	±2,5%	±3%

Ai fini del controllo automatico di cui all'articolo 230.2:

- se il prezzo di riferimento della seduta precedente è inferiore o uguale a 0,005, il parametro massimo di variazione:

- di cui alla lettera a, è pari a 100;*
- di cui alla lettera b, è pari a due volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata;*
- di cui alla lettera c, è pari a cinque volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata;*

- se il prezzo di riferimento della seduta precedente è superiore a 0,005 e inferiore o uguale a 0,01, il parametro massimo di variazione, di cui alle lettere b) e c), è pari a due volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata.

- se il prezzo di riferimento della seduta precedente è superiore a 0,01 e inferiore o uguale a 0,05, il parametro massimo di variazione, di cui alla lettera c), è pari a due volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata.

230.3 **Borsa Italiana** si riserva di fissare nell'**Avviso** in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni limiti di variazione dei prezzi diversi da quelli indicati alla linea guida 230.1, e 230.2 tenuto conto tra l'altro della volatilità storica del sottostante nonché del presumibile livello di liquidità dello strumento finanziario.

230.4 Ai sensi dell'articolo 6010, le condizioni di negoziazione di cui alla precedente linea guida Sec. 230.1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

Particolari modalità di conclusione dei contratti

G	2050	Possono essere immesse operazioni concordate di controvalore superiore a 60.000 euro per le quali il prezzo può essere compreso all'interno di una percentuale di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, per le quali lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10%; in assenza di prezzi sul book di negoziazione le operazioni non possono essere immesse. Borsa Italiana, tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le percentuali di scostamento richiamate all'articolo 2050 dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.
	2051	Gli operatori possono immettere operazioni concordate per le quali essi operano in una delle seguenti capacità: a) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente; b) entrambi agiscono per conto proprio; c) entrambi agiscono per conto di un cliente; oppure per le quali un operatore agisce in una delle seguenti capacità: d) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore; e) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.
	2052	Le operazioni di cui all'articolo 2050 non concorrono alla formazione del prezzo di riferimento, del prezzo ufficiale e del prezzo dinamico, di cui agli articoli 2060, 2100 e 2091.

Prezzo di riferimento

	2060	Il prezzo di riferimento è:
	2060.1	calcolato sulla base di un numero significativo di proposte in acquisto e in vendita immesse dallo specialista sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
	2060.2	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.1, il prezzo di riferimento è calcolato sulla base di un numero significativo di proposte in acquisto immesse dallo specialista sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
	2060.3	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.2, il prezzo di riferimento è calcolato sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
	2060.4	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.3, il prezzo di riferimento è calcolato sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
	2060.5	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.4, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
	2061	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa

Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di mercato oppure ad un singolo **strumento finanziario SeDeX**, che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste negli articoli precedenti, dandone comunicazione con **Avviso**.

Prezzo statico e dinamico

2090	Il prezzo statico è dato: a) nella fase di pre-negoziazione, dal prezzo di riferimento del giorno precedente; b) in fase di negoziazione continua, dalla media dei prezzi delle proposte presenti al termine della fase di pre-negoziazione. Qualora tale prezzo non sia determinabile, il prezzo statico è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente fino alla conclusione del primo contratto e, successivamente, al prezzo del primo contratto concluso.
------	--

2091	Il prezzo dinamico è dato: a) dopo ogni fase di pre-negoziazione e fino alla conclusione del primo contratto, dalla media dei prezzi delle proposte presenti al termine della fase di pre-negoziazione. Qualora tale prezzo non sia determinabile, il prezzo dinamico è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente; b) successivamente alla conclusione del primo contratto, il prezzo dinamico è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la negoziazione continua.
------	---

Prezzo ufficiale

2100	Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario Sedex è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, senza tenere conto dei contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050.
------	---

- Sec. *Linea guida*
235 *Interventi sulla negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati soggetti a condizione risolutiva*
- 235.1 **Borsa Italiana**, ricevuta la comunicazione dell'**emittente** contenente l'orario (ora, minuto e secondo) del raggiungimento del livello di prezzo che determina il verificarsi della condizione risolutiva, sospende la negoziazione degli strumenti finanziari sottoposti a tale condizione e ne dispone la revoca dalle negoziazioni.
- 235.2 **Borsa Italiana**, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida precedente, cancella gli eventuali contratti conclusi sugli strumenti finanziari successivamente all'orario ivi indicato, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione risolutiva stessa.

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo 3000 ai clienti interconnessi.

Informativa agli operatori – Contenuti

3002	Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita quantità e condizioni di prezzo; tali informazioni sono aggiornate su richiesta dell'operatore; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi. c) situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.
------	--

Informativa al pubblico - Principi generali

3020	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari SeDeX .
3021	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
3022	Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.

Informativa al pubblico – Contenuti

3030	Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
3030.1	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita;
3030.2	quantità e ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo;

3030.3	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3031;
3030.4	quantità e controvalore negoziati cumulati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3031.

OPERATORI SPECIALISTI E OPERATORI MARKET MAKER MIFID2

Operatori specialisti

G	4000	Le negoziazioni nel mercato SeDeX avvengono con l'intervento di un operatore specialista , incaricato dall' emittente , che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ivi negoziati, rispettando gli obblighi indicati alle Linee guida Sec. 400. Gli operatori specialisti nel mercato SeDeX possono svolgere l'attività di specialista anche per gli strumenti da essi stessi emessi.
	4001	Può esercitare l'attività di specialista l' operatore ammesso sul mercato SeDeX che richieda a Borsa Italiana di assumere tale qualifica, utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana , e che si impegna a sostenere la liquidità di strumenti finanziari per i quali svolge l'attività di specialista .
	4002	Relativamente agli strumenti finanziari SeDeX per i quali si impegna a sostenere la liquidità l' operatore specialista sul mercato SeDeX è tenuto a rispettare gli obblighi dell' operatore specialista contenuti nelle linee guida Sec 400.

Sec
400 *Linea Guida:*
Obblighi dell'operatore specialista

400.1 *Gli operatori **specialisti** immettono proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili, avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia **quote**. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare dello spread massimo indicato nella Linea guida 400.2 e rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.*

400.2 *Gli operatori **specialisti** sono tenuti ad immettere, a partire dal penultimo minuto della fase di pre-negoziazione, proposte per le quali il quantitativo minimo e il differenziale massimo di spread sono stabiliti come di seguito:*
a) *Il quantitativo minimo di ciascuna proposta di negoziazione immessa dagli operatori **specialisti** in adempimento degli obblighi è stabilito come segue:*

	Covered Warrant Plain Vanilla Leverage Certificates – classe B Investment Certificates – classe A	Covered Warrant strutturati/esotici Leverage Certificates – classe A Investment Certificates – classe B
euro	2.500	5.000
GBP	2.500	5.000
USD	2.500	5.000
CHF	2.500	5.000
AUD	4.000	8.000
NZD	4.000	8.000
TRY	10.000	20.000
JPY	300.000	600.000
<i>In ogni caso il quantitativo minimo non può essere superiore al 25% della quantità emessa dello strumento finanziario Sedex e comunque a 1.000.000 di strumenti</i>		

b) *Il differenziale massimo di prezzo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, viene definito sulla base delle seguenti tabelle:*

Prezzo di riferimento (in valuta)	Spread massimo 1	Spread massimo 2
Inferiore o uguale a 0,003	180 %	270%
0,0031 – 0,3	50 %	75%
0,3001 – 1,5	20 %	30%
1,5001 – 3	15 %	25%
3,0001 – 30	7,5 %	10%
Superiore a 30	3,5 %	5%

Prezzo di riferimento (JPY)	Spread massimo 1	Spread massimo 2
Inferiore o uguale a 0,3	180 %	270%
0,3001 – 30	50 %	75%
30,0001 – 150	20 %	30%
150,0001 – 300	15 %	25%
300,0001 – 3.000	7,5 %	10%
Superiore a 3.000	3,5 %	5%

In via generale si applicano gli spread indicati in colonna 1.

Gli spread indicati in colonna 2 si applicano fino alle 15:30 per gli strumenti i cui sottostanti sono quotati in mercati americani e per gli altri strumenti quando il mercato di riferimento del sottostante è chiuso.

Borsa Italiana comunica sul proprio sito gli obblighi di spread massimo applicabili a ciascuno strumento finanziario.

- 400.3 Gli operatori **specialisti** sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alla linea guida 400.1 e 400.2:
- per almeno il 70% della durata della seduta di negoziazione, per ciascun giorno di contrattazione, per gli strumenti:
 - covered warrant plain vanilla;
 - leverage certificates – classe B e
 - investment certificates – classe A;
 - per almeno l' 80% della durata della seduta di negoziazione, per ciascun giorno di contrattazione, per gli strumenti:
 - covered warrant strutturati/esotici,
 - leverage certificates – classe A e
 - investment certificates – classe B.
- La seduta di negoziazione è rappresentata dagli ultimi due minuti della pre-negoziazione e dalla negoziazione continua.
- 400.4 Gli **operatori specialisti** nelle situazioni di **stress di mercato**, che possono ricorrere nei casi indicati nella linea guida Sec. 600 sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati con spread raddoppiati rispetto a quelli sopra indicati e con gli spread indicati.
- 400.5 Gli **operatori specialisti** non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alle linee guida precedenti al ricorrere delle **circostanze eccezionali** comunicate da **Borsa Italiana**. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a **Borsa Italiana** tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
- 400.6 **Borsa Italiana**, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento, si riserva di prevedere differenziali massimi di prezzo diversi da quelli indicati in tabella, dandone comunicazione con **Avviso**.
- 400.7 **Borsa Italiana** può adeguare gli obblighi di cui alle linee guida precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

*Su richiesta motivata dell'**operatore specialista** e dell'**emittente**, **Borsa Italiana** può consentire un'attività di esposizione di proposte solo in acquisto. In tal caso l'**operatore specialista** immette, in adempimento degli obblighi, esclusivamente proposte della tipologia single sided quote. Si applicano gli obblighi di cui alle presenti Linee Guida, in quanto compatibili.*

*Se l'**emittente** ha incaricato un terzo per la funzione di **specialista**, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** almeno 30 giorni prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. **Borsa Italiana** può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di **specialista** da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui alla Linea guida Sec. 400.*

4003	Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti . Borsa Italiana , ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 400.3.
------	---

4004	La cessazione dell'attività di specialista deve essere comunicata a Borsa Italiana almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell' operatore specialista e tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida Sec 401.
------	--

Sec.
401

***Borsa Italiana** può accettare un termine inferiore rispetto a quanto indicato nell'articolo 4004 nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di **specialista** da parte di altro soggetto che assuma l'impegno di **specialista**.*

*Se lo **specialista** ha ricevuto l'incarico dall'**emittente**, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** almeno 30 giorni prima della data di efficacia della risoluzione.*

OPERATORI MARKET MAKER MIFID2

G	4020	Sono operatori market maker Mifid2 gli operatori ammessi alle negoziazioni che, ai sensi dell'articolo 1400.5, entrano in un accordo di market making con Borsa Italiana .
G	4021	Relativamente agli strumenti finanziari per i quali stipula l' accordo di market making , l' operatore market maker Mifid2 è tenuto a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita nel rispetto degli obblighi stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
G	4022	Borsa Italiana rende noto sul proprio sito internet il nominativo degli operatori market maker Mifid2.
G	4023	La cessazione dell'attività di operatore market maker Mifid2 è comunicata a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle linee guida.

Sec.
402

Linea Guida:

Obblighi degli operatori Market Maker Mifid2

402.1 Gli **operatori market maker Mifid2** adempiono agli obblighi di cui alle presenti linee guida immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee, di quantità comparabili, avvalendosi esclusivamente di ordini anonimi. Tali proposte devono essere immesse per i quantitativi minimi indicati di seguito e a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare dello spread massimo indicato di seguito.

a) Il quantitativo minimo di ciascuna proposta di negoziazione immessa dagli operatori Mifid2 Market Makers in adempimento degli obblighi è stabilito come segue:

	Covered Warrant Plain Vanilla Leverage Certificates – classe B Investment Certificates – classe A	Covered Warrant strutturati/esotici Leverage Certificates – classe A Investment Certificates – classe B
euro	2.500	5.000
GBP	2.500	5.000
USD	2.500	5.000
CHF	2.500	5.000
AUD	4.000	8.000
NZD	4.000	8.000
TRY	10.000	20.000
JPY	300.000	600.000
In ogni caso il quantitativo minimo non può essere superiore al 25% della quantità emessa dello strumento finanziario Sedex e comunque a 1.000.000 di strumenti		

b) Lo spread massimo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, viene definito sulla base della seguente tabella:

Prezzo di riferimento (in valuta)	Spread massimo 1	Spread massimo 2
Inferiore o uguale a 0,003	180 %	270%
0,0031 – 0,3	50 %	75%
0,3001 – 1,5	20 %	30%
1,5001 – 3	15 %	25%
3,0001 – 30	7,5 %	10%
Superiore a 30	3,5 %	5%

Prezzo di riferimento (JPY)	Spread massimo 1	Spread massimo 2
Inferiore o uguale a 0,3	180 %	270%
0,3001 – 30	50 %	75%
30,0001 – 150	20 %	30%
150,0001 – 300	15 %	25%
300,0001 – 3.000	7,5 %	10%
Superiore a 3.000	3,5 %	5%

In via generale si applicano gli spread indicati in colonna 1.

Gli spread indicati in colonna 2 si applicano fino alle 15:30 per gli strumenti i cui sottostanti sono quotati in mercati americani e per gli altri strumenti quando il mercato di riferimento del sottostante è chiuso. **Borsa Italiana** comunica sul proprio sito gli obblighi di spread massimo applicabili a ciascuno strumento finanziario.

- 402.2 **Borsa Italiana**, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento, si riserva di prevedere differenziali massimi di prezzo diversi da quelli indicati in tabella, dandone comunicazione con **Avviso**.
- 402.3 **Borsa Italiana** può adeguare gli obblighi di cui alle linee guida precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato
- 402.4 Gli **operatori market maker Mifid2** nelle situazioni di **stress di mercato**, che possono ricorrere nei casi indicati nella linea guida Sec. 600, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati con spread raddoppiati rispetto a quelli sopra indicati.
- 402.5 Gli **operatori market maker Mifid2** sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti per almeno il 50% della durata della seduta di negoziazione continua per ciascun giorno di contrattazione.
- 402.6 Gli **operatori market maker Mifid2** non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alle linee guida precedenti al ricorrere delle **circostanze eccezionali** comunicate da **Borsa Italiana**. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a **Borsa Italiana** tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
- 402.7 **Borsa Italiana** verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker Mifid2.
- 402.8 **Borsa Italiana**, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 402.5.
- 402.9 L'**operatore** che intenda cessare la **Strategia di Market Making** ne dà tempestiva comunicazione a **Borsa Italiana** che, entro trenta giorni, comunica all'**operatore** la data in cui terminano gli obblighi.

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso i CSD individuati nelle linee guida.
---	------	---

Sec.
500 *Linea Guida:*
Servizi di riscontro e di liquidazione

500.1 *Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.*

500.2 *I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da:*
a) *Monte Titoli S.p.A*
“o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli”²; oppure
b) *Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg.*

500.3 *Con l’Avviso di ammissione alle negoziazioni, **Borsa Italiana** comunica il servizio di liquidazione presso il quale sono liquidati i contratti conclusi sullo strumento ammesso.*

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

5010	I contratti di compravendita conclusi sul mercato SeDeX sono liquidati il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla loro stipulazione.
------	--

5011	I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato.
------	---

5012	I termini di liquidazione sono calcolati tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Borsa Italiana indica nell’ Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.
------	---

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

5020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.
------	---

Sec.
502 *Linea Guida*
Avvio della procedura di esecuzione coattiva

502.1 *Ai sensi dell’articolo 5020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo*

² La modifica entrerà in vigore con successivo Avviso

-
- alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 503. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario.
- 502.2 *Ai sensi dell'articolo 5020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Monte Titoli [o presso altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S], oppure entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Euroclear e Clearstream, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 507.*
- 502.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario "TARGET"; limitatamente agli strumenti appartenenti al Segmento ICSD di cui all'articolo 2010, il computo dei giorni è effettuato tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.*
- 502.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via fax.*
- Sec. 503 *Procedura di buy in*
- 503.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*
- 503.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 505, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive*
- 503.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 503.4 *L'esecuzione del buy in deve essere effettuata sul mercato SeDeX, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.*
- 503.5 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 503.3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del buy in risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.*
- 503.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli [o presso altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S], alla buy in execution date Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di*

regolamento relative al contratto originario.

- 503.7 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla buy in execution date, l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 503.8 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 503.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.*
- 503.9 *Qualora il buy in agent non esegua il buy in prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo tel quel del contratto originario, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*
- 503.10 *In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento del contratto originario inclusi i casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione degli strumenti finanziari nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).*

Sec.. *Buy in agent*

504

- 504.1 *Ai sensi della linea guida 503.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) in possesso dei requisiti indicati nella linea guida Sec. 504.2. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di buy in agent, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.*
- 504.2 *Il buy in agent è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.*
- 504.3 *L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec. *Consegna dei titoli durante la procedura di buy in*

505

- 505.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a Borsa Italiana ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*
- 505.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 505.1, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*
- 505.3 *E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 505.4 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della buy in notice, a condizione che abbia informato l'acquirente e Borsa Italiana con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al buy in agent.*

505.5	Salvo il caso in cui il buy in agent abbia già provveduto ad eseguire il buy in, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a Borsa Italiana, può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della buy in notice o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il buy in agent.
505.6	Nei casi indicati alle linee guida Sec. 505.3, Sec. 505.4 e Sec. 505.5, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il buy in verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di buy in verrà immediatamente annullata.
Sec. 506	<u>Pass on</u>
506.1	Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al mercato SeDeX, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.
506.2	Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.5, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 503.
Sec. 507	<u>Procedura di sell out</u>
507.1	Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura.
507.2	Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli [o presso altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S], il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
507.3	Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della sell out notice, il giorno successivo (sell out execution date) il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

-
- 507.4 *Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 509, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*
- 507.5 *L'esecuzione del sell out deve essere effettuata sul mercato SeDeX, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario*
- 507.6 *Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 507.2 e Sec. 507.3, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del quel del contratto originario e il prezzo del quel del contratto di esecuzione del sell out, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.*
- 507.7 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli [o presso altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S], alla sell out execution date Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 507.8 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla sell out execution date l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 507.9 *Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 507.5, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.*
- Qualora il sell out agent non esegua il sell out prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo del quel del contratto originario e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*
- Sec.
508 *Sell out agent*
- 508.1 *Ai sensi della linea guida Sec. 507.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent)) in possesso dei requisiti indicati alla linea guida Sec. 508.2. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di sell out agent, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.*
- 508.2 *Il sell out agent è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.*
- 508.3 *Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.*
- Sec.
509 *Consegna del contante durante la procedura di sell out*
- 509.1 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli [o presso altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S], l'acquirente può regolare il contratto originario*

-
- provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a Borsa Italiana ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.
- 509.2 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, l'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della sell out notice, dandone comunicazione a Borsa Italiana ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. La procedura di sell out viene immediatamente annullata.*
- Sec. Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events
510
- 510.1 *Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione straordinaria, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 5000.*
- 510.2 *Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.*
- 510.3 *Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.*

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.
6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	può intervenire sugli obblighi di quotazione degli operatori laddove necessario
6001.2	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori , nonché il rispetto degli obblighi dell' operatore specialista nonché degli operatori market maker Mifid2 ;
6001.3	richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 330 e 1210;
6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso il contenuto delle proposte e delle informazioni richieste dal Regolamento 2017/580/UE delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari SeDeX ;
6001.8	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.
6001.9	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della sospensione o esclusione dello stesso da parte della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.
6001.10	può sospendere gli operatori su richiesta della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

G	6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari SeDeX o singoli strumenti finanziari SeDeX :
---	------	---

6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;
6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.

6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario SeDeX ;
6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario SeDeX ;
6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori .

6012	Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario SeDeX nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

6013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l' operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo
------	---

Sec
600 Linea guida
Situazioni di stress del mercato

- 600.1 *Borsa Italiana considera in via generale, che ricorrono situazioni di stress di mercato:*
- su uno strumento finanziario SeDeX su azioni negoziate nel mercato MTA: durante l'asta di volatilità del sottostante fino a 5 minuti dopo il ripristino della continua e nei casi di dichiarazione di situazioni di stress di mercato sul sottostante;
 - su uno strumento finanziario SeDeX su indici di azioni italiane: nei casi di dichiarazione di situazioni di stress di mercato sui derivati su indice negoziati nel mercato IDEM.
- 600.2 *Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato su uno strumento finanziario SeDeX quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni*
- Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto a 3*Y% [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato alla linea guida 230.b] e
 - Controvalore negoziato > 25.000 euro

Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato su uno strumento finanziario SeDeX qualora lo richiedano l'andamento delle negoziazioni dello strumento o del sottostante.

In tali casi, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero.

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti ed entro il giorno di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari garantiti, su specifica richiesta motivata degli operatori.
G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000
	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l' operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nella linea guida Sec. 620.2.
G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai agli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 604 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari SeDeX :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");

	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari SeDeX .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all' operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

Sec. 604 *Linee guida:
Principi generali*

- 604.1 *L'**operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*
- 604.2 *Le comunicazioni, le richieste di correzione degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate:*
1. *telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di **Borsa Italiana**, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente;*
oppure
 2. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;*
oppure
 3. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (++39) 02-867422. Le richieste effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni specificate in un apposito modello. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.*
- 604.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*
- 604.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*

604.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.*

Sec.
610 *Procedura ordinaria*

610.1 *La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

1. *la richiesta di correzione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*

610.2 ***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*

610.3 *L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*

Sec.
620 *Procedura straordinaria*

620.1 ***Borsa Italiana** può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2, Sec 620.3 e Sec. 620.4.*

620.2 *In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:*

- a) *la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;*
- b) *le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;*
- c) *le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;*
- d) *l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 5.000 euro.*

Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro la quantificazione dell'ammontare della perdita avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione.

620.3 *In caso di errori commessi a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui al comma 1 – con riferimento a un unico strumento finanziario – sono le seguenti:*

- a) *la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;*
- b) *le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;*
- c) *tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;*
- d) *le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;*
- e) *l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente*

12.500 euro.

Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro la quantificazione dell'ammontare della perdita avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione.

620.4 **Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

Sec.
630

Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"

630.1 Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** tenuto conto di uno o più dei seguenti valori:

- media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
- ultimo prezzo di riferimento di cui all'articolo 2060;
- media delle quotazioni denaro-lettera dell'operatore specialista, immesse nella stessa giornata, scelte tra quelle precedenti o successive l'errore, se non inficiate dall'errore stesso;
- altri valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

630.2 I prezzi teorici di riferimento vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all'ultima cifra del tick di negoziazione dello **strumento finanziario SeDeX**.

Sec.
640

Determinazione delle soglie di scostamento massime

640.1 Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nelle linee guida seguenti.

640.2 Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari alle percentuali riportate nella tabella seguente, fermo restando quanto previsto al punto successivo:

Prezzo teorico in euro	Scostamento massimo del prezzo (%) in caso di perdita > 5.000 € (o 12.500 € per errori multipli) e perdita ≤ 35.000 €	Scostamento massimo del prezzo (%) in caso di perdita > 35.000 €
Inferiore o uguale a 0,003	(*)	(*)
0,0031 – 0,0150	25	22,5%
0,0151 – 0,0750	22,5	20%
0,0751 – 0,3000	20	17,5%
0,3001 – 1,5000	17,5	15%
1,5001 – 3,0000	15	12,5%
3,0001 – 5,0000	12,5	10%
5,0001 – 15,0000	10	7,5%
15,0001 – 30,0000	7,5	5%
30,0001 – 70,0000	5	3,5%
70,0001 – 100,0000	3,5	2,5%
Oltre 100	2,5	2%

(*) Qualora il prezzo teorico in euro degli strumenti finanziari negoziati nel **mercato SeDeX** sia inferiore o uguale a 0,003, in caso di errore causato dal venditore, lo scostamento massimo ammissibile è pari alla metà del prezzo teorico mentre, in caso

di errore causato dall'acquirente, lo scostamento massimo ammissibile è pari al prezzo teorico stesso.

- per errori commessi sugli strumenti finanziari, negoziati nel **mercato SeDeX**, segmento leverage certificates, classe B:

Scostamento massimo del prezzo (%) in caso di perdita > 5.000 € (o 12.500 € per errori multipli) e perdita ≤ 35.000 €	Scostamento massimo del prezzo (%) in caso di perdita > 35.000 €
Limite massimo di variazione di cui alla Linea guida 230.2, lettera c) (Z%)	Z% * 0,75

640.3 Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro il prezzo teorico è convertito in euro sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale fixing.

L'arrotondamento del valore dei prezzi viene effettuato al "tick" più vicino del medesimo strumento finanziario.

Sec.
650

Determinazione del corrispettivo per la gestione errori

650.1 Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

- C = corrispettivo in euro;
 N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;
 N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

650.2 Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

650.3 Il corrispettivo minimo di cui alla linea guida 650.2 è elevato a 1.000 euro per la gestione degli errori di cui alla linea guida 620.3.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori ;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione

- Sec.
660 *Linee guida:*
- Gestione delle disfunzioni tecniche
- 660.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*
- a) *il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
 - b) *il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;*
 - c) *il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.*
- 660.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario SeDeX**, o **segmento** di mercato, uno dei seguenti interventi:*
- a) *prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
 - b) *sospensione di una o più fasi di mercato;*
 - c) *prolungamento della seduta;*
 - d) *chiusura anticipata della seduta.*
- 660.3 ***Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*
- a) *natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
 - b) *modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;*
 - c) *circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;*
 - d) *quota di mercato degli **operatori** coinvolti.*
- 660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*
- 660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*
- a) *con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
 - b) *con le modalità di asta;*
 - c) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti o degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori e agli emittenti uno o più dei seguenti provvedimenti: C010.1 invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida C010.2 richiamo scritto; C010.3 pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro; C010.4 sospensione dalle negoziazioni nel mercato; C010.5 esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di Borsa Italiana, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. Borsa Italiana può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'emittente o l'operatore oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'operatore oggetto del provvedimento.
C012	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili: C012.1 impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente C012.2 dimensione, durata e natura della violazione C012.3 modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione C012.4 vantaggi conseguiti dall'emittente o dall'operatore per effetto della violazione C012.5 reazione dell'emittente o dell'operatore alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso C012.6 intensità del dolo o della colpa

C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni
C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall' emittente o dall' operatore
C012.9	dimensione dell' emittente o dell' operatore e del gruppo di appartenenza
C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli operatori specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
------	---

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
------	--

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
------	--

C016	In deroga a quanto previsto all'articolo C010, in caso di violazione della previsione di cui agli articoli 1400.5, 4021 e degli obblighi previsti nelle linee guida Sec 402, Borsa Italiana applica il provvedimento del richiamo scritto, della comunicazione al pubblico del mancato adempimento degli obblighi e la segnalazione all'Autorità. Non si applicano gli articoli dal C020 al C050.
------	---

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
------	---

C021	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, Borsa Italiana invia all' emittente o all' operatore interessato una comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l' emittente o l' operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
------	---

C023	Qualora l' emittente o l' operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all' emittente o all' operatore . L' emittente o l' operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli
------	---

	elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
--	--

C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana , entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.
------	---

C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell' operatore o dell' emittente .
------	--

Riesame dei provvedimenti

C030	L' emittente o l' operatore può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.
------	---

C031	Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.
------	--

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con Avviso o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

C041	A richiesta dell' emittente o dell' operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
------	--

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
------	--

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	---

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
------	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	---

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a Borsa Italiana la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
------	--

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

